ALLEGATO “A” al n. 44353/12784 di repertorio

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la “Fondazione Fenice Ente Filantropico E.T.S.”.

Articolo 2 – FINALITÀ

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, dell’attività filantropica di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall’art. 5 Codice ETS.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

attività filantropica in genere mediante:

beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall’art. 5 Codice ETS;

riqualificazione di territori in crisi con reali prospettive di sviluppo, mediante il recupero e la totale riconversione di immobili abbandonati;

creazione di nuovi posti di lavoro;

supporto a categorie fragili e a basso reddito, in prevalenza anziani;

prevenzione e cura di malattie respiratorie a larga diffusione.

Al fine dello svolgimento delle attività costituenti l’oggetto sociale la Fondazione può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare, rivendere, gestire e concedere in locazione o in comodato i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti; prendere in locazione o comodato o a qualunque altro titolo beni immobili da destinare allo svolgimento delle attività della Fondazione;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
f) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
i) istituire premi, borse di studio;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi, di altre associazioni e delle persone aderenti agli enti associati.
La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al presente articolo e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Salsomaggiore Terme, frazione Tabiano Terme, viale Fidenza n. 30.
Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune della sede della Fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
L'istituzione di sedi secondarie può essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e deve essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.
L'organo amministrativo può deliberare lo scioglimento anticipato della fondazione.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette

discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.
La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.
Articolo 7 - DOMICILIAZIONE
Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.
SEZIONE II - IL PATRIMONIO
Articolo 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione del valore di euro 30.000 (trentamila), formato dal versamento effettuato dal fondatore in sede di costituzione;
- dai beni di titolarità della Fondazione;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni;
- da conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- da parte di rendite non utilizzate che, con determinazione dell'amministratore, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da avanzi di amministrazione che, con determinazione dell'organo amministrativo, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.
La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.
L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla Fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.
Per garantire il perseguimento e la continuità degli obiettivi descritti nell'oggetto sociale, a livello prioritario e compatibilmente con le disponibilità economiche e nei limiti del possibile, si dovrà acquisire l'utilizzo in varie forme, quali contratti di comodato o di locazione o mediante l'acquisto della proprietà, di immobili destinati ad ospitare persone disagiate.
Articolo 9 - RACCOLTA FONDI
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'organo amministrativo può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 13 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La fondazione è amministrata da un amministratore unico che assume la qualifica di presidente della Fondazione.

Amministratore unico è il fondatore signor Daniele Vianello.

In caso di morte o invalidità permanente del fondatore è nominato amministratore un figlio o, in mancanza o in caso di rifiuto, un discendente del fondatore.

Il presidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- predispone e approva i bilanci;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio;
- coordina e indirizza l'attività dell'ente;
- nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il presidente può farsi assistere da un segretario il quale:

- coadiuva il presidente nello svolgimento delle funzioni;
- cura la tenuta dei libri della Fondazione.

Il presidente può farsi assistere da un tesoriere il quale:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il presidente nella predisposizione del bilancio.

I ruoli di segretario e di tesoriere possono essere ricoperti da una sola persona.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Articolo 15 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministratore unico e presidente ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente.

Il presidente può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta all'amministratore unico e presidente.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai direttori, agli

institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

All'amministratore unico e presidente, che ricopre la carica a titolo gratuito, non possono essere riconosciuti emolumenti, compensi o corrispettivi di alcun genere né può essergli riconosciuta un'indennità per la cessazione dalla carica.

All'amministratore unico e presidente non spetta alcun rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Articolo 18 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi dell'amministratore si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 19 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, l'amministratore risponde nei confronti dell'ente, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte della Fondazione all'azione di responsabilità contro l'amministratore.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per contro della Fondazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

III.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo è essere nominato dal fondatore all'atto istitutivo oppure dall'organo amministrativo successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell’organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell’organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L’amministratore può inoltre assegnare ai componenti dell’organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L’obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 22 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dall’organo amministrativo per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l’organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del

Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della Fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 22 e 23 del presente statuto, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle determinazioni dell'amministratore unico e presidente, in cui devono essere trascritti anche le determinazioni redatte per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dall'amministratore unico e presidente.

Lo scioglimento può essere deciso quando l'organo amministrativo ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, l'organo amministrativo deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

L'organo amministrativo provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26 – RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 27 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si

applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato:

Daniele Vianello

Vincenzo Spadola